

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le norme di interesse, quali gli articoli 2, 25, 26 e 27 che incidono tanto sulla composizione del Senato quanto sul Titolo V della Costituzione;

tenuto conto che, nella sede di merito, i relatori hanno presentato delle proposte emendative che impattano sui predetti articoli, tra cui in primo luogo gli emendamenti 2.1000 e 2.0.1000 che prevedono la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque senatori (in luogo dei 21 originari) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

preso atto inoltre dell'emendamento 25.1000 dei relatori, con cui viene ripristinato il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, prima sostituito invece dalla delega di funzioni legislative;

osservato che, rispetto al testo costituzionale vigente, il predetto emendamento 25.1000 conferma la possibilità per le Regioni di richiedere forme di autonomia nelle materie di legislazione esclusiva statale che attengono, secondo il testo dell'emendamento 26.1000, anche alle "disposizioni generali e comuni" sull'istruzione, all'ordinamento scolastico, all'istruzione universitaria e alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, nonché alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alle disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e all'ordinamento sportivo;

valutato dunque che detto emendamento 26.1000 conferma la soppressione della potestà legislativa concorrente, già abolita dal testo del Governo, e modifica l'elencazione delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, inserendo all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, le "disposizioni generali e comuni" sull'istruzione, e ripristinando all'articolo 117, secondo comma, lettera s), la distinzione tra "tutela" e "valorizzazione" dei beni culturali, la prima affidata attualmente allo Stato, la seconda alle Regioni;

considerato altresì che si introduce il concetto di "disposizioni generali e comuni" relative tra l'altro alle attività culturali, mentre si assegna totalmente l'ordinamento sportivo alla potestà statale, non più nella forma "attenuata" delle "norme generali sull'ordinamento sportivo";

rilevato poi che il medesimo emendamento 26.1000 ridisegna anche la potestà legislativa regionale assegnando alle Regioni, "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche", la competenza legislativa "in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo";

ritenuto positivo che le proposte dei relatori attenuino la spinta centralistica contenuta nell'originario disegno di legge n. 1429;

reputato opportuno che col nuovo Titolo V sia confermato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni atteso che, al di là delle norme scritte, ciò che conta è il mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi livelli di governo;

condiviso pertanto il nuovo quadro della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni così come delineato dagli emendamenti dei relatori, in quanto viene confermato l'impianto

esistente sul tema dell'autonomia differenziata e viene definito un adeguato equilibrio dei ruoli, senza diminuire l'importanza del sistema regionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento alla nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica, alla luce del nuovo assetto dei poteri, si reputa che esse debbano essere ispirate da criteri di stampo esclusivamente meritocratico negli ambiti previsti dal nuovo articolo 57 della Costituzione;

2. si rileva come le innovazioni introdotte necessitino di ulteriori specificazioni, onde scongiurare margini di ambiguità. Si invita perciò la 1^a Commissione a dare molta importanza, nella stesura finale del testo, alla necessità di evitare sovrapposizioni ed indeterminanze di ruolo e a definire tutte le attribuzioni di competenze così da non alimentare nuovi conflitti istituzionali davanti alla Corte;

3. si raccomanda conseguentemente di valutare con attenzione i subemendamenti alle proposte emendative dei relatori proposti a questo fine dai membri della 7^a Commissione, in particolare sui temi relativi all'attribuzione di competenze su istruzione, beni culturali, sport e ricerca.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede inoltre la pubblicazione del presente parere in allegato alle relazioni che la Commissione presenterà all'Assemblea.